



# Comune di Padova

## Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2011/76/0075 del 04/02/2011

**Oggetto:** ISTITUZIONE DI UNA CORSIA PREFERENZIALE IN RIVIERA DEI PONTI ROMANI.

### IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

**RICHIAMATE** le ordinanze nn.:

- 27485 del 30/03/1999 che disciplina il transito nelle corsie preferenziali del territorio comunale;
- 360/148645 del 6/06/2006 che al punto a) istituiva, in particolare, il divieto di transito ai velocipedi in riviera dei Ponti Romani;

**VISTO** il progetto di estensione del controllo degli accessi mediante varchi elettronici: 1. via Dante incrocio via Giuseppe Verdi/c.so Milano; 2. via E. Filiberto incrocio via Risorgimento; 3. riviera Ponti Romani incrocio via San Francesco, in data luglio 2010 e protocollato il 30/07/2010 con il n. 198713;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Municipale in data 4/02/2011;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art. 201, c. 1 bis, p.to g), del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sulla notificazione delle violazioni che prevede, in particolare, che nel caso in questione (rilevazione degli accessi sulle corsie riservate attraverso opportuni dispositivi) non è necessaria la contestazione immediata della violazione;

### ORDINA

1. l'istituzione di una corsia preferenziale in riviera Dei Ponti Romani, con direzione sud-nord, riservata ai veicoli autorizzati con ordinanza n. 27485 del 30/03/1999, con esclusione dei velocipedi;
2. l'istituzione di n. 1 varco per il controllo elettronico del transito dei veicoli di cui al punto 1 in riviera Dei Ponti Romani, in prossimità dell'incrocio con via San Francesco, lungo la direttrice sud-nord;
3. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la presente;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Mobilità e Traffico del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

04/02/2011

Il Capo Settore Mobilità e Traffico  
Daniele Agostini